



COMUNE DI ALTISSIMO

(Provincia di Vicenza)

C.F. e Partita IVA 00519170245

Tel.0444/1464281 - Fax. 0444/687262 - E.mail: utc@comune.altissimo.vi.it

Prot. N. **5670**

Li, **26.10.2017**

ORDINANZA REG. n. 17/2017: macellazione dei suini a domicilio per uso privato

IL SINDACO

VISTO l'art. 13 del R.D. 3298/1928;
VISTO il T.U.L.L.SS. approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265;
VISTA la Circolare Regionale n. 70 del 2.11.1984;
VISTO il Reg. (CE) 1099/2009;
VISTA il Reg. (CE) 178/2002;
VISTI i Reg. (CE) 852/853/854/882/2004;
VISTO il Reg. CE n. 2075 del 05 Dicembre 2005.
VISTA la Legge Regionale 2/2013 art. 5;
VISTA la nota DGISAN prot. 0044460-P del 28.11.2014;

CONSIDERATO che la pratica della macellazione dei maiali a domicilio nel territorio del Comune è consuetudine diffusa da anni e che non è possibile una sua regolamentazione esclusiva presso macelli pubblici (assenti) o privati, poichè il numero esiguo di questi ultimi e la difficile situazione di viabilità per raggiungerli comporterebbero il rischio di non soddisfare tutte le richieste e accrescere il fenomeno della macellazione clandestina con i relativi pericoli igienico-sanitari;

RITENUTO quindi, necessario regolamentare sotto il profilo sanitario la tradizionale attività di macellazione dei suini a domicilio per consumo familiare, in modo da garantire sempre l'ispezione e la vigilanza sugli animali e sulle carni;

ACCERTATO che l'art 13 del RD 3298/1928 prevede un'autorizzazione apposita del sindaco;

RITENUTO che, per criteri d'efficienza ed efficacia dell'Autorità Amministrativa, si intende trasformare l'autorizzazione prevista per i singoli casi di macellazione in un'autorizzazione complessiva permanente data dalla presente ordinanza, che preveda in dettaglio i requisiti per i beneficiari e le prescrizioni cui devono attenersi anche da un punto di vista di adempimenti amministrativi

AUTORIZZA

nel periodo compreso tra il 02 novembre 2017 e il 03 marzo 2018 la macellazione dei suini presso il domicilio dei privati in possesso di specifico nulla osta sanitario, per l'esclusivo consumo familiare delle carni e dei prodotti derivati.

A tale riguardo ORDINA

1. Gli interessati, almeno 72 ore prima della macellazione, dovranno prendere contatto, personalmente o per via telefonica, con il Servizio Veterinario dell'U.L.S.S. n. 8 "BERICA" DISTRETTO DI ARZIGNANO, a ciò delegato dal Sindaco, nelle sedi sotto indicate:
 - ARZIGNANO, via Kennedy 2 - Tel. 0444 475671 --- 0444 475673
orario di apertura: dal lunedì al venerdì ore 8,00 – 12,30 / lunedì e mercoledì ore 14,00 - 16,00
 - VALDAGNO, VIA G. GALILEI 3 (VECCHIO OSPEDALE)- TEL. 0445 423118
orario di apertura: dal lunedì al sabato ore 8,00 – 8,30 / lun., merc., gio., ven. ore 11,30 - 12,30
 - LONIGO, via Martiri della Libertà 9 (distretto) - Tel. 0444 832426 e segreteria telefonica
od orario di apertura: lunedì, martedì, giovedì e venerdì ore 11,30 - 12,30
3. Il Servizio Veterinario rilascerà il nulla-osta alla macellazione, accogliendo, ove possibile - in relazione alle esigenze di servizio -, l'ora e la data proposta dall'interessato e in caso contrario concordando con lo stesso data e ora.
4. Non è consentita la macellazione dei suini nelle ore notturne, nei giorni festivi e nei pomeriggi prefestivi, fatte salve, per quest'ultimo caso, eventuali eccezioni.
5. La macellazione senza nulla osta sarà punita con la sanzione amministrativa da € 1549.37 a € 9296.22, salvo che il fatto costituisca reato, e costituisce presupposto per il giudizio d'inidoneità al consumo delle carni.
6. E' consentita la macellazione al massimo di due suini per nucleo familiare convivente. Gli eventuali suini in più che si intendessero macellare dovranno essere abbattuti presso un macello riconosciuto.
7. La lavorazione delle carni può avvenire solo dopo la visita *post-mortem* effettuata dal Medico Veterinario dell'Azienda Ulss che rilascia un'apposita dichiarazione di commestibilità delle carni; per tale prestazione saranno applicate le tariffe previste dal vigente tariffario Regionale, più il rimborso delle spese di trasferta.
Le attrezzature, gli utensili ed i locali adibiti alla macellazione e alla lavorazione delle carni devono essere preventivamente lavati, disinfettati e mantenuti in adeguate condizioni igieniche.
8. E' vietata a chiunque la macellazione dei suini per conto terzi presso il proprio domicilio. E' vietata, altresì, la commercializzazione delle carni dei suini macellati per uso privato e dei prodotti derivati (insaccati, etc.), anche nell'ambito dei locali di ristorazione, dell'azienda agricola, dell'agriturismo e delle piccole produzioni locali (PPL).
9. Il personale addetto alle macellazioni (norcino) dovrà essere in possesso di adeguate competenze ai sensi del Reg. CE 1099/2009 e dei requisiti previsti dalla Legge Regionale n. 41 del 19.12.2003 e succ. (ex libretto sanitario). Detto personale dovrà essere munito di pistola a proiettile captivo, con la quale verranno abbattuti obbligatoriamente i suini prima della iugulazione.

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore e ne verrà data la più ampia diffusione a cura di questo Comune. Copia della stessa verrà inviata alle locali associazioni di categoria degli allevatori e al Servizio Veterinario dell'U.L.S.S. n. 8 "BERICA" DISTRETTO DI ARZIGNANO. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

Dalla Residenza Municipale, li 26.10.2017

IL SINDACO
(Monchelato Liliana Teresa)

